

PAS 35/10

## **RELAZIONE AL PARLAMENTO**

(articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008  
convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 6 agosto 2008)

**ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA NEL CORSO DELL'ANNO 2010  
DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  
SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE  
DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO,  
COSIDDETTA "ROBIN HOOD TAX"**

27 dicembre 2010

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

## RELAZIONE AL PARLAMENTO

(articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito,  
con modificazioni, in legge n. 133 del 6 agosto 2008)

ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA NEL CORSO DELL'ANNO 2010  
DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  
SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA COSIDDETTA "ROBIN HOOD TAX"

### INDICE

<i>Premessa</i>	4
<i>METODO ADOTTATO PER LA VIGILANZA</i>	6
<i>DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA</i>	7
<i>GLI ACCERTAMENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</i>	8
<i>VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO</i>	9
<i>VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO</i>	10
<i>DECISIONI FINALI DEL COLLEGIO</i>	12
<i>CONCLUSIONI</i>	13

## Premessa

La presente Relazione, terza dopo quelle presentate il 29 dicembre 2008 e il 28 dicembre 2009, viene trasmessa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) al Parlamento ai sensi dell'articolo 81, comma 18 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*" (di seguito: decreto-legge n. 112/08).

Tale legge ha introdotto l'addizionale IRES (cosiddetta Robin Hood Tax, di seguito: RHT) per le imprese energetiche, disposto il divieto di sua traslazione sui prezzi al consumo (al fine di evitare che l'aggravio d'imposta finisse per essere sopportato da soggetti diversi da quelli incisi) ed affidato la vigilanza all'Autorità al fine di verificare che detto divieto sia effettivamente rispettato. Per ulteriori riferimenti di carattere normativo si rinvia alle precedenti relazioni relative agli anni 2008 e 2009.

Con questa relazione si vuole dare una informativa sull'attività svolta dall'Autorità nel corso dell'anno 2010 per adempiere al compito affidatole che presenta, come già in passato messo in evidenza, una rilevante complessità atteso che il divieto di traslazione d'imposta ha, quale conseguenza, che tutti i soggetti passivi dell'inasprimento fiscale sono tenuti a non ribaltare l'addizionale sui prezzi finali, determinando limiti alla loro autonomia; sotto questo aspetto il divieto in argomento rappresenta un'assoluta novità nel panorama normativo italiano.

Altro elemento di complessità deriva dal fatto che il prezzo finale di vendita o di acquisto di un bene o di un servizio è influenzato da più variabili, soprattutto quando l'operatore agisce in un mercato concorrenziale.

Gli interventi di natura regolatoria e organizzativa adottati dall'Autorità per adempiere al compito affidatole, dei quali si è data ampia informativa nelle Relazioni degli anni precedenti, si sono mossi nella direzione di effettuare le analisi delle singole situazioni valorizzando il potenziale informativo contabile obbligatorio custodito dalle imprese, a partire, cioè, dai dati contabili riconducibili al bilancio annuale (individuale e consolidato) prodotto dagli operatori.

I dati contabili hanno infatti il pregio di avere una *natura ben definita ed omogenea*, di essere *verificabili* su base documentale, di avere una significatività valutabile, di consentire una lettura nell'esaustivo *quadro* economico finanziario e patrimoniale che ogni singolo operatore ha prodotto in linea con norme giuridiche, principi e tecniche comuni, di dare evidenza dell'esito di *tutte* le negoziazioni attive e passive rilevanti ai fini della vigilanza, di riguardare *periodi* definiti e di prestarsi – ove necessario – per elaborazioni ed adeguamenti della competenza.

Il metodo d'indagine e verifica sviluppato dall'Autorità, con il contributo di un Gruppo di Lavoro <sup>1</sup>, a cui è stato affidato il compito di formulare proposte per la definizione di metodi di analisi e

---

<sup>1</sup> Costituito da 16 membri appartenenti all'Autorità, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Guardia di Finanza, alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico, oltre ad esperti e rappresentanti di altre istituzioni, incluso il mondo accademico e universitario.

controllo, è apparso il più idoneo al perseguimento dell'obiettivo prefissato; infatti ha l'indubbio vantaggio di basarsi su dati oggettivi e verificabili, quali quelli risultanti dalla documentazione contabile dell'impresa, rendendo l'analisi neutra, verificabile e trasparente.

Nell'ambito di questo quadro metodologico, l'Autorità, dopo l'approvazione della deliberazione ARG/com 91/08 del 4 luglio 2008, con cui, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08, ha provveduto alla definizione dell'assetto organizzativo della vigilanza, con l'istituzione anche di un Nucleo Operativo<sup>2</sup>, ha stabilito il seguente metodo di indagine:

- con la deliberazione 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: delibera VIS 109/08) "*Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta*", sono stati fissati i criteri per le analisi di primo livello, basati sull'esame dei dati contabili forniti dagli operatori.
- con la deliberazione 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: delibera VIS 133/09) "*Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello*", sono stati fissati i criteri per lo svolgimento delle analisi di secondo livello, basati su approfondimenti di natura contabile ed economica da effettuare nell'ambito di procedimenti individuali.

---

<sup>2</sup> Costituito da funzionari dell'Autorità e Ispettori del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza.

## METODO ADOTTATO PER LA VIGILANZA

Per determinare se sia stato violato, in tutto o in parte, il divieto di traslazione della RHT, la vigilanza attuata dall'Autorità, tenuta presente l'elevata complessità di scomporre il prezzo al fine di individuare il tributo oggetto di traslazione, non si è soffermata esclusivamente sul prezzo, ma ha seguito una logica che ha fatto leva su tre pilastri:

- il primo, è costituito dal principio che, mentre la misura economica della maggiorazione d'imposta costituisce l'entità da rintracciare quale eventuale traslazione nelle politiche dei prezzi adottate dal soggetto vigilato, la dinamica dei prezzi praticati dalle imprese vigilate successivamente all'introduzione della maggiorazione fiscale:
  - rimane libera di variare, nel rispetto della legge;
  - diventa oggetto di monitoraggio per l'Autorità solo in quanto *strumento* di traslazione;
- il secondo, è costituito dall'adozione di un metodo di osservazione del comportamento degli operatori focalizzato su atti economico-finanziari compiuti nel mercato con i vari corrispondenti (soggetti terzi all'azienda quali clienti, fornitori, lavoratori, finanziatori e via dicendo); conseguentemente è stata seguita una metodologia di analisi economica di natura contabile, fondata su registrazioni e documentazioni prodotte dalle imprese per obblighi di legge preesistenti e confluite nei bilanci pubblici di esercizio; questo metodo di natura contabile ha il pregio di rappresentare, come già indicato, uno strumento di analisi *neutro* e *verificabile*;
- il terzo, è costituito dalla responsabilità individuale per gli atti compiuti dall'operatore, il quale è chiamato a rispondere dei prezzi (di acquisto e vendita) pagati e incassati nonché dei risultati economici che ne derivano; con ciò si ritiene che la disposizione di legge implichi necessariamente una attenzione, in capo al soggetto vigilato, alle ragioni economiche che sono alla base delle sue pratiche commerciali; conseguentemente il riconoscimento di una simile responsabilità in capo all'operatore comporterebbe l'impossibilità per il medesimo di addurre esclusivamente a giustificazione della dilatazione del margine contestato *cause legate alle mutevoli dinamiche di mercato*.

In particolare, il monitoraggio previsto dall'Autorità consente, sulla base di informazioni originarie e desumibili mediante semplici calcoli (prezzi medi ponderati di acquisto e vendita dei beni e prodotti del settore energia), di comporre quadri informativi d'insieme relativi al soggetto vigilato e, se necessario, di effettuare anche analisi comparative sulla dinamica dell'operatore nei più opportuni contesti di riferimento.

Importante strumento propedeutico all'attività di analisi è stato quello costituito dalla *procedura di validazione dati*. E' attraverso questa procedura che, con azioni spesso più volte reiterate, si è attivata con gli operatori interessati un canale di costante comunicazione al fine di assicurare agli stessi ogni possibile forma di assistenza sia per dare opportune indicazioni tecnico-operative, sia per la soluzione di dubbi e incertezze, sia, e soprattutto, per eliminare le incoerenze e le difformità formali e sostanziali rilevate nel corso dell'esame dei dati forniti.

# DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

Nel corso dell'anno 2010, in conformità a quanto richiesto dalla legge n. 99/09, si è dato luogo alle modifiche necessarie per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico delle società di più ridotte dimensioni. Pertanto, nei confronti degli operatori con un fatturato inferiore a 461 milioni di euro, ai sensi della delibera VIS 133/09, sono stati semplificati gli adempimenti prevedendo la trasmissione dei dati semestrali in un unico invio annuale e senza la ripartizione relativa alle transazioni con società infra o extra gruppo, nazionali ed estere.

L'attività di vigilanza si è concretizzata nelle seguenti azioni:

- aggiornamento del censimento degli operatori vigilati: sono state rilevate ed esaminate le situazioni di 525 operatori che sono risultati soggetti all'aggravio fiscale tramite la consultazione delle banche dati dell'Autorità, dell'Anagrafe Tributaria e a seguito di segnalazioni della Guardia di Finanza;
- esame preliminare e generale delle situazioni per singola impresa: per tutti gli operatori si è proceduto all'esame delle rispettive situazioni societarie al fine di rilevarne le caratteristiche generali; questo esame ha consentito di evidenziare le seguenti situazioni:
  - 112 operatori non hanno scontato la maggiorazione IRES nel 2008 in quanto società non soggette a RHT perché il risultato d'esercizio è stato in perdita o, nel corso dell'anno, sono state oggetto di fusione con altre società o in liquidazione o neo costituite o escluse dalla vigilanza in seguito ad interpellazioni all'Agenzia delle entrate;
  - 14 operatori sono risultati operanti prevalentemente (in misura superiore all'80%) nei mercati di maggior tutela e cioè con clienti domestici e piccole imprese a condizioni economiche e qualità commerciali fissate dall'Autorità;
- intimazioni ad adempiere: con deliberazioni del 30 giugno 2010, VIS 47/10 e del 5 novembre 2010, VIS 137/10 si è proceduto all'intimazione ad adempiere nei confronti di 28 operatori che non avevano adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione VIS 109/08 (vale a dire la trasmissione dei dati semestrali relativi ai prezzi di acquisto e di vendita, del bilancio d'esercizio e dell'importo dell'addizionale IRES) o vi avevano adempiuto solo parzialmente;
- istruttorie formali per inadempienza e avvio di procedimenti sanzionatori: con deliberazioni del 20 aprile 2010, VIS 25/10 e del 2 novembre 2010, VIS nn. 118/10, 119/10 e 120/10, nei confronti di quattro operatori che, nonostante fossero stati oggetto di intimazione per inadempimento hanno persistito nel loro comportamento inerziale, per cui si è reso necessario avviare il procedimento di accertamento dell'inottemperanza e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge istitutiva dell'Autorità;
- analisi di primo livello: sono state completate nei confronti di 329 operatori, pari a circa il 60% del totale censito, che hanno regolarmente fornito i dati contabili relativi agli anni 2007 e 2008;
- avvio di procedimenti individuali per le analisi di secondo livello nei confronti di 32 imprese che non hanno dato luogo agli adempimenti stabiliti dalla normativa emanata dall'Autorità (vale a dire, come sopra detto, la trasmissione dei dati semestrali relativi ai prezzi di acquisto e di vendita, del bilancio d'esercizio e dell'importo dell'addizionale IRES) o che non hanno adeguatamente motivato le variazioni positive evidenziate dalle analisi di primo livello.

# GLI ACCERTAMENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza in argomento si è sviluppata fin dal primo momento, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 68/01 e del relativo Protocollo di Intesa, un'intensa collaborazione con la Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Tutela Mercati.

Sono stati messi a disposizione dell'Autorità, per l'espletamento di questo compito, prima due e poi altri tre Ispettori del suddetto Nucleo Speciale che hanno contribuito con elevata professionalità e preparazione alle analisi di primo e secondo livello previste per la vigilanza.

Un primo programma di verifiche ispettive è stato effettuato dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza su richiesta dell'Autorità (deliberazione del 15 dicembre 2008, VIS 111/08) nei confronti di 10 imprese che pur essendo comprese nelle banche dati degli operatori soggetti alla RHT non avevano dato corso ad alcuno degli adempimenti prescritti (vale a dire la già citata trasmissione dei dati semestrali relativi ai prezzi di acquisto e di vendita, del bilancio d'esercizio e dell'importo dell'addizionale IRES). Di tale attività si è già data informazione nella Relazione dell'anno 2009.

La Guardia di Finanza sta procedendo su segnalazione dell'Autorità ad accertamento nei confronti di 33 operatori che non hanno fornito alcun riscontro alle richieste di informazioni o hanno rifiutato di fornirle in quanto non si ritengono assoggettati all'addizionale IRES.

In base alle analisi preliminari svolte, il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza ha segnalato le seguenti situazioni:

- 14 operatori, pur avendo posizioni societarie che risultano soddisfare i requisiti di soggettività richiesti dal comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112/08, non hanno effettuato versamenti della RHT e non hanno adempiuto agli adempimenti previsti dalla deliberazione VIS 109/08;
- 4 operatori hanno posizioni aziendali caratterizzate da promiscuità di attività, per cui sono necessari ulteriori riscontri al fine di rilevare la prevalenza o meno dei ricavi riconducibili ai settori gravati della maggiorazione fiscale;
- 15 operatori hanno posizioni aziendali che sembrano supportare l'asserita mancanza di presupposti per l'assoggettabilità alla RHT.

## VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO

Gli indicatori di primo livello adottati dall'Autorità al fine di individuare un'eventuale traslazione della maggiorazione d'imposta (previsti dalla delibera VIS 109/08) sono i seguenti:

- quello generale (di cui all'art. 4, comma 3) che stabilisce di verificare per ciascun operatore, quale risultato desumibile dalle informazioni di natura contabile dallo stesso trasmesse, se si è determinata una variazione positiva del margine di contribuzione rispetto a quello del corrispondente semestre che ha preceduto l'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08;
- quello specifico (di cui all'art. 5, comma 2, che stabilisce che le compagnie petrolifere e le società commerciali rientranti nel campione statistico "Prezzo Italia" potevano avvalersi del criterio basato sullo "stacco UE" (Euro zona); in questo caso l'analisi di primo livello consiste nel rilevare se si è verificata o meno una variazione positiva dello "stacco" del singolo operatore rispetto allo "stacco UE" (Euro zona) rispetto ai corrispondenti trimestri precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08. Questo criterio alternativo è stato scelto inizialmente da 4 operatori, i quali, avendo evidenziato variazioni positive dello "stacco" (per almeno un prodotto e per almeno un trimestre), ai sensi della delibera VIS 133/09, sono poi rientrati nel criterio di verifica previsto per la generalità degli operatori (basato sui dati contabili).

Le analisi di primo livello hanno dunque interessato 329 operatori, nei confronti dei quali si è proceduto all'esame dei ricavi dei prodotti commercializzati e dei costi dei beni acquistati, confrontando il periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 112/08 (in pratica dal 1° luglio 2008) con quelli del corrispondente periodo dell'anno precedente (2007).

Esse sono state ultimate alla fine del mese di ottobre 2010 ed hanno fatto emergere la seguente situazione:

- 154 operatori hanno una variazione positiva del margine di contribuzione semestrale, cioè è stata riscontrata una crescita dei ricavi, riconducibile almeno in parte alla componente prezzo, superiore a quella dei costi;
- 175 operatori hanno invece una variazione negativa.

Nei casi in cui è stata constatata una variazione positiva del margine, gli Uffici dell'Autorità hanno inoltrato ad ogni operatore interessato una comunicazione nella quale sono stati riportati i valori economici di ricavo e di costo ed indicate le differenze complessive risultanti e le parti delle stesse dovute alla variazione dei prezzi o delle quantità.

In merito alla variazione attribuibile alla componente prezzo è stato quindi richiesto agli operatori, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della deliberazione VIS 109/08, di fornire adeguate motivazioni in merito alla circostanza riscontrata,

La valutazione delle argomentazioni di carattere contabile-finanziario, ovvero quelle fondate su registrazioni e documentazioni prodotte dalle imprese e che sono presenti nei bilanci pubblici di esercizio ha rappresentato l'ultimo atto delle analisi di primo livello.

In questa prima fase di analisi, non sono state considerate adeguate le motivazioni non pertinenti (perché non attinenti al periodo di competenza economica o basate su elaborazioni prodotte dagli operatori con dati diversi rispetto a quelli comunicati oppure seguendo una propria metodologia) o che richiedevano ulteriori approfondimenti al fine di verificarne la fondatezza (ad esempio, perché relative a dinamiche generali di mercato o dinamiche economiche interne).

Nell'ultimo scorcio dell'anno in corso sono iniziate le analisi di primo livello relative all'anno 2009.

## VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO

Le analisi di secondo livello sono state svolte, come previsto dalla deliberazione VIS 133/09, nell'ambito di procedimenti individuali avviati nei confronti di operatori:

- che non hanno addotto motivazioni idonee ad escludere un'eventuale violazione del divieto di traslazione della RHT o che hanno evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti volti a valutare la rilevanza, l'entità e gli effetti sul margine semestrale della variazione stessa;
- che non hanno dato corso agli adempimenti previsti o che, pur dando corso agli stessi, hanno fornito dati e informazioni errati e/o incompleti o non hanno proceduto ad eliminare le anomalie riscontrate nei dati trasmessi.

Con deliberazioni del 21 dicembre 2009 l'Autorità ha avviato 23 procedimenti individuali, di cui:

- 7 rientranti nella categoria degli operatori che si erano sottratti agli adempimenti previsti;
- 16 rientranti nella categoria degli operatori che non avevano fornito adeguate motivazioni alle variazioni positive riscontrate, tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti dalla deliberazione VIS 133/09 circa la rilevanza economica, in valore assoluto o in termini percentuali, dell'eventuale traslazione d'imposta.

Nel corso delle istruttorie relative a ciascun procedimento, al fine di svolgere gli approfondimenti per acquisire elementi relativi all'eventuale violazione del divieto di traslazione, sono stati richiesti documenti e informazioni e disposte audizioni su richiesta degli operatori interessati secondo le norme stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (*Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481*); di seguito d.P.R. n. 244/01).

I procedimenti relativi ai 7 operatori inadempienti sono stati prioritariamente finalizzati all'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie per l'effettuazione delle analisi di primo livello; questa azione ha consentito di ottenere i dati richiesti in 6 casi e di riscontrare:

- per 3 di essi la presenza di una variazione positiva del margine di contribuzione, per cui si è proceduto nei loro confronti all'invio della richiesta di motivazione; le risposte ricevute hanno consentito di procedere all'ulteriore approfondimento delle singole situazioni economiche ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di traslazione;
- per altri 3 casi è stata invece riscontrata una variazione negativa di cui si è dato atto agli operatori interessati di tale situazione nel documento di comunicazione delle risultanze conclusive della fase istruttoria;
- per l'ultimo operatore, che ha persistito nella sua totale inerzia, si è invece reso necessario avviare, come già indicato, un procedimento sanzionatorio al fine di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge istitutiva dell'Autorità.

Per quanto concerne i 16 operatori che non avevano fornito adeguate motivazioni la prima fase dell'istruttoria è stata finalizzata all'ulteriore approfondimento delle singole situazioni economiche ed è stata chiusa mediante l'invio da parte del Responsabile del procedimento della *Comunicazione delle risultanze istruttorie* con la quale, riepilogati tutti gli atti intervenuti nel corso dell'istruttoria stessa, all'operatore interessato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, sono state analiticamente illustrate le determinazioni a cui si è pervenuti.

La fase istruttoria relativa ai 23 procedimenti individuali avviati a fine 2009 si è conclusa con la prospettazione della sussistenza di ipotesi di traslazione per 12 operatori e con l'archiviazione per 11 operatori.

Infine, nel corso del 2010, con deliberazioni dell'8 luglio, l'Autorità ha avviato altri 9 procedimenti individuali nei confronti di operatori per i quali era emersa una variazione positiva del margine di contribuzione e che non avevano adeguatamente motivato tale circostanza. Le istruttorie relative a queste ultime imprese sono in corso.

## DECISIONI FINALI DEL COLLEGIO

Alcune imprese interessate dai procedimenti individuali, nel corso delle audizioni finali effettuate dal Collegio dell'Autorità, o successivamente ad esse, hanno fornito, con il deposito di memorie e di integrazioni documentali, ulteriori elementi a motivazione delle situazioni riscontrate dagli Uffici.

Il Collegio dell'Autorità ha valutato se le circostanze addotte "a propria discolpa" dagli operatori fossero idonee ad escludere la traslazione di imposta.

L'esito delle predette valutazioni ha consentito (vedi Allegato 1):

- a. per 10 operatori di escludere ipotesi di traslazione della maggiorazione IRES;
- b. per 3 operatori di non poter accertare, ma nemmeno escludere, la violazione del divieto di traslazione;
- c. per 9 operatori di accertare la violazione del divieto di traslazione. Per tali operatori sono stati adottati provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95.<sup>3</sup>

In conclusione dei 32 procedimenti individuali (23 avviati a dicembre 2009 e 9 a luglio 2010) per il secondo livello, sono stati portati a termine, sino ad ora, quelli nei confronti di 22 operatori; i restanti procedimenti verranno completati nel corso dei primi mesi del 2011.

---

<sup>3</sup> al momento della redazione della presente Relazione il TAR Lombardia aveva sospeso....

## CONCLUSIONI

Nel corso del 2010 sono state ultimate le analisi di primo livello relative al 2° semestre 2008 nei confronti di tutti gli operatori che, come detto, hanno fornito i dati richiesti.

Il numero contenuto dei casi in cui sono state rilevate traslazioni dell'imposta portano a considerare che il fenomeno traslativo paventato dal legislatore si è verificato in un ridotto numero di casi, almeno per il periodo temporale investigato, che si rammenta è limitato al secondo semestre dell'anno 2008, subito a valle dell'emanazione del decreto legge.

La metodologia seguita, nonché l'ausilio del sistema informativo realizzato, consentono di ritenere che le verifiche relative ai periodi successivi si potranno svolgere con maggiore celerità, confidando nella conoscenza del metodo di verifica da parte degli operatori e nel lavoro svolto dagli Uffici nel mantenere attivi i contatti con le 500 e più imprese vigilate.

C'è da ricordare che la fase iniziale della vigilanza, come più in dettaglio riportato nelle precedenti Relazioni Annuali, è stata complessa e laboriosa dovendo l'Autorità affrontare un compito nuovo per metodologia di analisi – è stato infatti necessario costruire e successivamente testare gli strumenti di analisi adottati – e per il numero molto elevato di imprese soggette, di cui circa la metà appartenenti ad un settore, quello petrolifero, non compreso tra quelli di competenza istituzionale dell'Autorità.

La metodologia adottata, compresa l'articolazione della vigilanza su due distinti livelli di analisi, ha trovato conforto nelle decisioni del TAR della Lombardia che tuttavia sono state appellate al Consiglio di Stato sia dagli operatori che dall'Autorità. In particolare, il pronunciamento del Consiglio di Stato dovrà meglio definire quali siano i poteri attribuiti in materia e se l'Autorità possa irrogare anche sanzioni amministrative per la violazione del divieto di traslazione. Nel caso in cui il Consiglio di Stato non riconoscesse all'Autorità tali poteri, la norma che impone il divieto di traslazione, in mancanza di qualsiasi deterrente, potrebbe essere disattesa dagli operatori.

Difficoltà ancora non superate derivano dalla mancata previsione da parte del legislatore di risorse umane da dedicare a questa attività, a cui si è sinora in parte sopperito con la fattiva collaborazione della Guardia di Finanza. Pertanto l'incremento di queste risorse resta un'esigenza primaria per continuare nell'attività di vigilanza e, in tal senso, l'Autorità ha negli ultimi anni in più occasioni rivolto segnalazioni al Parlamento e al Governo<sup>3</sup>.

Il Presidente: Alessandro Ortis

---

<sup>3</sup> Si vedano, oltre alla Relazione annuale 2010 presentata al Parlamento in data 15 luglio 2010, le segnalazioni PAS 9/08 del 29/12/2008, PAS 26/09 del 28/12/2009, PAS 12/10 del 25/06/2010, PAS 29/10 del 30/11/2010, e le recenti Audizioni parlamentari tenutesi, rispettivamente, in data 20 ottobre 2010 dinnanzi alla X Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato della Repubblica ( "*Strategia energetica nazionale*") ed in data 26 maggio 2010 presso la Commissione affari costituzionali della Camera il 26 maggio 2010 ("*Autorità amministrative indipendenti*").

Delibere di chiusura dei provvedimenti individuali avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla traslazione della maggiorazione d'imposta, ex legge 6 agosto 2008, n° 133 (\*).

- a) Delibere relative a imprese per le quali è stata accertata la **non** traslazione della maggiorazione di imposta:
1. VIS 127/10 del 5 novembre 2010;
  2. VIS 128/10 del 5 novembre 2010;
  3. VIS 129/10 del 5 novembre 2010;
  4. VIS 130/10 del 5 novembre 2010;
  5. VIS 131/10 del 5 novembre 2010;
  6. VIS 132/10 del 5 novembre 2010;
  7. VIS 133/10 del 5 novembre 2010;
  8. VIS 134/10 del 5 novembre 2010;
  9. VIS 135/10 del 5 novembre 2010;
  10. VIS 136/10 del 5 novembre 2010;
- b) Delibere relative a imprese per le quali gli elementi acquisiti non consentono di accertare, ma nemmeno di escludere, la violazione del divieto di traslazione:
1. VIS 186/10 del 9 dicembre 2010;
  2. VIS 188/10 del 9 dicembre 2010;
  3. VIS 189/10 del 9 dicembre 2010;
- c) Delibere relative a imprese per le quali è stata accertata la traslazione della maggiorazione di imposta:
1. VIS 122/10 del 5 novembre 2010;
  2. VIS 123/10 del 5 novembre 2010;
  3. VIS 124/10 del 5 novembre 2010;
  4. VIS 125/10 del 5 novembre 2010;
  5. VIS 126/10 del 5 novembre 2010;
  6. VIS 184/10 del 9 dicembre 2010;
  7. VIS 185/10 del 9 dicembre 2010;
  8. VIS 187/10 del 9 dicembre 2010;
  9. VIS 190/10 del 9 dicembre 2010.

(\*) le delibere sono pubblicate sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (<http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/delibere-10.htm>)